

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale" in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che anticipa in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 l'IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, e stabilisce altresì l'applicazione a regime della medesima dall'anno 2015 ;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell' ICI, al quale il suindicato Decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

DATO ATTO che la legge n. 214/2011 ha modificato gran parte dell'impianto normativo stabilito dal Decreto legislativo 23, introducendo delle novità di rilievo, tra cui il ritorno dell'imposizione sull'abitazione principale e sue pertinenze;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- RIDUZIONE ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- RIDUZIONE ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 11 art. 13 D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base di cui al comma 6 primo periodo dell'art. 13 D.L. 201/2011 (0,38%). La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31 marzo 2012 e tale termine è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012 con il comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. 216/2011 aggiunto dalla Legge di conversione n. 14/2012;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

il Sindaco illustra la delibera soffermandosi su una simulazione tipo della casistica di Banchette.

Aprè la discussione nella quale si chiarisce che i calcoli verificati sono stati aggiornati anche con la rivalutazione catastale.

Con 4 voti contrari (Bettin, Peretto Bagnato e Bianco Giacomo) e 11 favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di determinare per l'anno **2012** le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):
 - Aumento di **0,17** su ALIQUOTA DI BASE art. 13 c. 6 DL201/2011 (**0,76%**) e quindi risultante **0,93 per cento**
 - Aumento di **0,05** su Aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE art. 13 c. 7 DL201/2011 (**0,40%**) e quindi risultante **0,45 per cento**
 - **Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale (0,2%)** DL 201/2011 – art. 13 comma 8
Nessuna riduzione quindi resta **0,2 per cento**

DETRAZIONI:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
- 2) Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
 - 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - 4) 13) Dichiarare inoltre, con 4 voti contrari (Bettin, Peretto Bagnato e Bianco Giacomo) e 11 favorevoli espressi nei modi di legge, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 13 comma 4 del Dlgs 267-2000.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(MAURIZIO CIEOL)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.SSA ELENA ANDRONICO)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 25/05/2012 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Banchette, li 25/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.SSA ELENA ANDRONICO)

Visto si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n 267/2000 in ordine alla regolarità:

TECNICA
Il Responsabile del Servizio

CONTABILE
Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale
(Ai sensi art. 49 c.2 D.Lgs n.267/2000)

=====

Visto: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art 183 del D. Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario

=====

Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.SSA ELENA ANDRONICO)